

## **Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01.02.2014 - 31.01.2015**

### **QUESITI**

Si pubblicano le risposte ai seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d'appalto in oggetto:

#### **QUESITO N. 1**

Buongiorno, con la presente sono a richiedere una precisazione in merito al costo delle spese di pubblicazione del bando ed eventuali costi di segreteria, qualora ce ne fossero. Qual è l'importo per i costi suddetti?

#### **RISPOSTA**

Si comunica che le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali ammontano complessivamente a € 4.260,00 i.v.a. compresa.

Copia dei relativi giustificativi contabili verrà trasmessa all'aggiudicatario affinché provveda al rimborso delle spese entro 60 giorni dall'aggiudicazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 34, comma 35, D.L. 179/2012.

Con riferimento alle spese di cui all'art. 18 dello schema del contratto, precisiamo che gli oneri tributari posti a carico dell'impresa aggiudicataria sono quelli relativi all'eventuale registrazione dell'atto.

#### **QUESITO N. 2**

In riferimento alla partecipazione alla gara per la fornitura di energia elettrica – periodo 01.02.2014-31.01.2015 – Aeroporto di Cagliari, con la presente si richiede un chiarimento in merito al disciplinare di gara e precisamente al punto 3.1 lettera “j”, alla frase “*triennio decorrente dalla pubblicazione del bando*”.

#### **RISPOSTA**

La dichiarazione richiesta all'art. 3.1, lettera “j”, del disciplinare deve essere evidentemente riferita al triennio *antecedente* la pubblicazione del bando di gara, avvenuta in data 24 ottobre 2013.

#### **QUESITO N. 3**

Per quanto concerne l'art. 2 del Disciplinare di gara, chiediamo cosa si intenda con la dicitura *numero di ordine* da riportare sul frontespizio di ciascuna busta contenuta nel plico.

#### **RISPOSTA**

Per “*numero di ordine*” è da intendersi la numerazione progressiva da riportare su ciascuna busta contenuta nel plico, secondo la seguente successione: *busta n. 1: documentazione; busta n. 2: offerta economica*.

#### **QUESITO N. 4**

L'art. 3, lettera C dello Schema di contratto elenca i corrispettivi che non sono comprensivi nei prezzi unitari. Sul punto è necessario avere conferma che verranno applicati in ogni caso tutti gli oneri del servizio di dispacciamento relativi al mercato libero anche se non espressamente

contemplati nel suddetto elenco.

#### **RISPOSTA**

L'elencazione degli oneri di dispacciamento contenuta alla lettera C) dell'art. 3, non compresi nei prezzi unitari offerti in gara, è da intendersi riferita agli oneri in vigore alla data di pubblicazione del bando ed è ovviamente suscettibile di essere integrata o modificata da tutte le disposizioni di carattere cogente che dovessero essere emanate in corso d'esecuzione del contratto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

#### **QUESITO N. 5**

L'art. 7 dello Schema di contratto prevede che (...) *Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, l'Appaltatore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell'offerente o da quello in cui la Stazione Appaltante l'ha richiesta.*

Rispetto a quanto sopra riportato è necessario segnalare che l'attività di ricostruzione dei consumi in caso di anomalo funzionamento del complesso di misura non è di competenza del fornitore bensì del Distributore Locale.

#### **RISPOSTA**

Si rimanda al testo dell'articolo 7 dello Schema di Contratto, che prevede esplicitamente l'eventuale utilizzo del criterio adottato dal gestore della rete.

#### **QUESITO N. 6**

L'art. 8 dello Schema di contratto prevede che *L'Appaltatore ... su richiesta dovrà elaborare reports specifici da inviare, anche in formato elettronico e/o in via telematica, entro 15 giorni dalla data di richiesta.*

A tal proposito, al fine di poter garantire la ns. migliore assistenza in caso di aggiudicazione e di poter rispettare i suddetti tempi di consegna, chiediamo se è possibile conoscere, già in questa fase, la natura di tali reports.

#### **RISPOSTA**

In linea generale i rapporti consistono in grafici e tabelle delle curve di carico, con intervalli per ora e per 1/4 di ora, per le grandezze: energia attiva, energia reattiva, fattore di potenza.

#### **QUESITO N. 7**

Relativamente al contenuto dell'art. 18 dello Schema di contratto, chiediamo conferma che la forma contrattuale prevista è quella della scrittura privata.

#### **RISPOSTA**

Si conferma che il contratto verrà redatto in forma di scrittura privata.

#### **QUESITO N. 8**

L'art. 2 prevede che *In considerazione di quanto sopra, al mancato raggiungimento o superamento dei valori di cui alla citata Tabella stima consumi saranno dovuti esclusivamente gli effettivi consumi e nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo o risarcimento, dovendo l'Appaltatore garantire*

*comunque per la durata del contratto la fornitura di energia elettrica per il quantitativo corrispondente alle effettive necessità dalla Stazione Appaltante.*

Tale clausola non è conforme all'art. 311 DPR n. 207/10 che consente variazioni, in aumento ed in diminuzione, dei quantitativi di energia forniti nei limiti del  $\pm 20\%$ . Si chiede, pertanto, di voler modificare l'art. 2 tenendo in debita considerazione quanto previsto dalla citata normativa.

#### **RISPOSTA**

L'affidamento della fornitura di energia elettrica è un contratto di somministrazione avente ad oggetto non una determinata quantità di energia elettrica, ma il costo unitario offerto in gara. Si conferma pertanto che la quantità di energia richiesta si intende presunta e potrà variare, in più o in meno, in dipendenza del livello di attività svolte dalla Committente, senza che l'Appaltatore, per i predetti motivi, possa presentare alcuna richiesta.

#### **QUESITO N. 9**

*L'art. 10 prevede che (...) I pagamenti saranno eseguiti a 60 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Appaltatore. (...)*

Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", secondo le quali il termine di pagamento è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura. La previsione di un termine di pagamento di 60 giorni data fattura, di fatto, allunga i tempi entro i quali il fornitore ha diritto a soddisfare il proprio credito. Si pone alla vostra attenzione la circostanza secondo la quale le tempistiche di pagamento previste ex lege possono essere derogate solo a seguito di accordo tra le parti e non, viceversa, disposte unilateralmente dalla stazione appaltante. Si chiede pertanto di voler modificare la citata clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.

#### **RISPOSTA**

Atteso che il D.Lgs. 231/02 fa salvi i termini di pagamento previsti nel contratto, alla luce della facoltà riconosciuta alla Stazione Appaltante di prevedere un termine differente rispetto ai 30 giorni, purchè lo abbia esplicitamente dichiarato in sede di gara (si veda Consiglio di Stato, 21.03.2011, n. 1728), si conferma il termine di cui all'art. 10, comma quarto, dello schema di contratto.

#### **QUESITO N. 10**

*L'art. 10 prevede inoltre che (...) In nessun caso, neanche nelle ipotesi di ritardato pagamento, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura, a pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (...)*  
Si chiede di voler precisare che, in caso di morosità del cliente, il fornitore potrà attivare le procedure di cui alla Delibera AEEG n. 04/08.

#### **RISPOSTA**

Si rammenta innanzitutto che, come indicato all'art. 5, comma primo, dello schema di contratto, per la fornitura oggetto di gara trovano applicazione, oltre alle disposizioni dettate dalla parte III del D.Lgs. 163/06, anche le norme di settore e le disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Con specifico riferimento all'art. 10, comma 6, dello schema di contratto, si precisa che la Committente, anche nelle ipotesi di ritardato pagamento, si riserva di attivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. nel caso l'Appaltatore sospenda la fornitura al di fuori delle modalità e della tempistica di cui all'art. 19 delibera ARG/elt n. 4/08 dell'AEEG.

### **QUESITO N. 11**

L'art. 11 prevede che *Fermo quanto stabilito all'art. 15, punto 1, in caso di ritardo nell'attivazione della fornitura, saranno a carico dell'Appaltatore tutti i costi che la Committente dovrà affrontare per l'approvvigionamento energetico necessario alla continuità della fornitura stessa, oltre una penale giornaliera di € 1.000,00. La Committente si riserva di chiedere il maggior danno.*

Si chiede di voler precisare che il cliente non potrà applicare le penali al fornitore qualora il ritardo nella attivazione della fornitura sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore o sia imputabile al distributore.

### **RISPOSTA**

Il fornitore è l'unico referente della Committente, ed è pertanto il soggetto chiamato a rispondere della regolare esecuzione della fornitura nei limiti previsti dal codice civile per la responsabilità contrattuale.

### **QUESITO N. 12**

L'art. 11 prevede inoltre che *Fermo quanto stabilito all'art. 15, punto 2, in caso di fornitura non conforme alle condizioni di cui al presente contratto sarà applicata una penale di € 1.000 per ciascun giorno di fornitura non conforme e fino al giorno in cui la fornitura non verrà erogata regolarmente. La Committente si riserva di chiedere il maggior danno. Dell'applicazione della penale sarà data comunicazione scritta alla quale l'Appaltatore potrà dare riscontro entro 3 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione. Le penali indicate nei precedenti commi saranno trattenute su i crediti maturati dall'Appaltatore.*

Si chiede di voler modificare tale clausola in quanto non è in linea con la vigente normativa e con la ratio concernente l'istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in presenza di inadempimenti, o ritardo nell'adempimento, di espresse obbligazioni previste analiticamente nel bando e nei documenti di gara. Per tali ragioni, l'art. 11 appare troppo generico in quanto subordina il pagamento delle penali al verificarsi di presunte difformità nell'esecuzione della fornitura, indeterminate nel loro specifico contenuto, accordando così alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale relativamente alla irrogazione delle sanzioni. Ad ogni modo, si chiede di voler prevedere una procedura di contestazione degli eventuali inadempimenti del fornitore in linea con la Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV) la quale prevede che i tempi di risposta ad un reclamo scritto sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Si chiede inoltre di voler rimodulare il quantum delle penali tenuto conto della effettiva gravità dei presunti inadempimenti attribuibili al fornitore. Infine si chiede di voler precisare che le penali, qualora irrogate, non potranno essere compensate con i corrispettivi di fornitura e dovranno quindi essere gestite separatamente mediante emissione di nota di debito.

### **RISPOSTA**

La penale di cui al quesito è prevista per il caso specifico di cui all'art. 11, comma 2, del contratto, ovvero l'irregolarità della fornitura; la clausola è prevista quale cautela adottata al fine di garantire che, dato il carattere di non interrompibilità della fornitura, la stessa sia, in termini di continuità, conforme alle previsioni di contratto per tutta la durata del medesimo.

In merito alla tempistica del contraddittorio, prevista all'art. 11 dello schema di contratto, essa è stata fissata tenendo conto della particolare natura dell'attività della Committente, della criticità del luogo di esecuzione della fornitura e quindi della rilevanza degli oneri conseguenti alla mancata o irregolare prestazione dei servizi previsti in contratto, anche tenuto conto dell'esistenza in contratto di un solo PoD. Peraltro la medesima tempistica risulta pienamente conforme al contenuto della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), giacché la stessa individua unicamente un tempo massimo di risposta ai reclami scritti (quantificato in 40 giorni), ma non un tempo minimo.

La contabilizzazione delle penali dovrà essere eseguita come stabilito nella documentazione di gara.